



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI

Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, all'udienza del 29.09.2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1953/13 R.G.

TRA

[REDACTED], rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall'avv. **[REDACTED]**;

RICORRENTE

E

Comune **[REDACTED]**, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso, per procura in calce alla copia notificata del ricorso, dall'avv. **[REDACTED]**;

RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 09.12.2013 il ricorrente, dipendente del Comune di **[REDACTED]**, con inquadramento nella categoria D ed assegnazione al servizio di Polizia Municipale, deduceva:

- di aver svolto funzioni di Comandante della Polizia Municipale dal 25.09.2006;
- di aver percepito un clima di ostilità nei propri riguardi all'indomani delle elezioni del maggio 2011 e dell'avvento della nuova classe di governo;
- di essersi visto revocare l'incarico di comandante della Polizia Municipale;
- di essere stato privato di una postazione di lavoro e di mansioni da svolgere;

- di essere stato assegnato, dopo l'iniziale periodo di sostanziale inoperosità, allo svolgimento di servizi dequalificanti, in quanto non corrispondenti al proprio profilo di inquadramento (vigilanza delle strade e all'uscita delle scuole, controllo dei parcheggi, pattugliamento strade);
- di essere stato vittima di sistematici e reiterati comportamenti ostili e persecutori fin dal maggio del 2011.

Il ricorrente deduceva, quindi, di aver sviluppato, per effetto della condotte vessatorie poste in esse dal datore di lavoro, un *"disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti"* e chiedeva, pertanto, la condanna della parte resistente alla reintegrazione nelle mansioni precedentemente esercitate o in mansioni equivalenti e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'illegittima condotta del Comune di **San Giovanni Lupatton**.

La parte resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Acquisita la documentazione, escussi i testimoni e disposta ctu medico-legale, all'udienza del 29.09.2016, sulle conclusioni delle parti da intendersi in questa sede integralmente trascritte, la causa veniva discussa e decisa mediante lettura del dispositivo.

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.

Il ricorrente presta servizio alle dipendenze del Comune di **San Giovanni Lupatton** presso il servizio di polizia municipale.

Con decreto sindacale n. 27 del 25/09/2006 il Sindaco ha attribuito al ricorrente, istruttore direttivo D1 nell'area di vigilanza, le funzioni dirigenziali di comandante di Polizia municipale ai sensi dell'art. 109, comma 2, del d.lgs n. 267/2000 (doc. 3 fasc. ric.). Quest'ultima disposizione prevede: *"nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione"*.

Con delibera del 3.3.2009 la Giunta Comunale ha modificato il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, prevedendo l'istituzione di 3 aree (amministrativa, tecnica e finanziaria) di responsabilità dirigenziale, ciascuna delle quali suddivisa in servizi (alla cui direzione preporre un titolare di posizione organizzativa), uffici e unità di progetto (doc. 1 ric.). Nell'ambito del corpo della polizia municipale, al ricorrente risulta attribuito l'incarico di comandante, corrispondente alla qualifica D1 (doc. 1 ric.). Con delibera del 25.02.2010 è stato approvato un nuovo regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi e nell'allegata pianta organica al ricorrente risulta ancora conferito l'incarico di comandante della polizia urbana, corrispondente alla qualifica D3 (doc. 4 ric.). Con delibera del 20.01.2011 il Comune ha approvato un ulteriore regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, al fine di adeguare il proprio ordinamento alle norme in materia di valutazione e trasparenza delle performance, incentivazione del merito e della qualità della prestazione lavorativa (doc. 5 ric.). Nella dotazione organica dell'Ente il posto di comandante della polizia municipale (qualifica D3) continua a risultare attribuito al ricorrente.

Con delibera n. 34 del 28.07.2011, successivamente all'insediamento della nuova giunta comunale, è stato approvato il nuovo regolamento comunale per l'istituzione e l'ordinamento del corpo di polizia municipale, che è andato a sostituire quello approvato con delibera n. 29 del 08.05.2009 (doc. 7 ric.). Si conferma che il corpo di polizia municipale è costituito da un ufficio Comando di direzione e coordinamento dei servizi e da strutture tecnico operative denominate nuclei (nucleo viabilità, nucleo servizi speciali e nucleo amministrativo/cfr. art. 6 già art. 5). La struttura del corpo risulta composta da un comandante (responsabile del corpo categoria D3 come nel regolamento del 2009), 2 ufficiali (categoria D1-istruttore direttivo di vigilanza), 3 sottufficiali (categoria c1-addetti al coordinamento e controllo), 11 operatori di P.M. (categoria C1 – istruttori di vigilanza). Rispetto al regolamento del 2009 risulta soppressa nell'organico la figura del vice-comandante, salvo prevedere all'art. 9 che il sindaco annualmente nomini tra gli ufficiali in servizio un vice comandante a cui affidare la direzione

del corpo in caso di assenza o impedimento del comandante. Viene inserita una nuova previsione secondo la quale il comandante "con provvedimento motivato, può conferire la responsabilità del procedimento ai singoli ufficiali o sottufficiali nello specifico servizio di competenza" (art. 12). La definizione delle attribuzioni degli ufficiali, dei sottufficiali e degli istruttori di vigilanza rimane immutata. Vengono introdotte modifiche in materia di attribuzione di gradi, prevedendosi il grado di capitano per il comandante, il grado di tenente per gli ufficiali (grado prima previsto solo per il vice-comandante) e il grado di maresciallo per i sottufficiali. Viene introdotta la previsione, prima non contemplata, secondo la quale un operatore può essere nominato sottufficiale dal responsabile del servizio. Viene, infine, previsto che sindaco disponga l'attribuzione dei gradi agli appartenenti al corpo "su proposta del responsabile del servizio" (art. 57), laddove nel regolamento del 2009 non era contemplata alcuna proposta da parte del responsabile del servizio.

Con provvedimento n. 13 del 5.7.2011 il Comune ha conferito al ricorrente l'incarico di responsabile del servizio di polizia municipale, senza riconoscimento delle funzioni dirigenziali, *in attesa di una riorganizzazione dell'assetto burocratico dell'ente ed al fine di assicurare medio tempore la funzionalità del servizio* (doc. 8 res.). L'incarico è stato prorogato con decreto n. 26 del 27.12.2011 e con successivo decreto n. 9 del 23.03.2012, *fino all'adozione di un nuovo provvedimento all'esito del processo di riorganizzazione* (doc. 9 fasc. res.). Con delibera n. 311 del 16.10.2012 il Comune, preso atto della carenza di organico nel corpo di polizia municipale, ha assunto la decisione di ricoprire il posto di comandante D3, facendo ricorso all'istituto del convenzionamento con altri enti. Quindi, con decreto n. 20 del 29.11.2012, il sindaco ha revocato l'attribuzione al ricorrente dell'incarico di responsabile del servizio di polizia municipale, dando atto di aver proceduto ad una riorganizzazione dell'assetto organizzativo e produttivo del servizio di polizia municipale, consistente nell'istituzione di un posto di categoria D3 e nella decisione di ricoprire il posto facendo ricorso al convenzionamento con un altro Ente.

Il ricorrente ha dedotto come la revoca dell'incarico di comandante della polizia municipale abbia rappresentato il primo atto diretto ad una sua marginalizzazione all'interno dell'ente. Le risultanze istruttorie portano a condividere l'assunto. In primo luogo deve, infatti, rilevarsi, che l'asserita riorganizzazione del servizio posta a fondamento della revoca dell'incarico, non si è affatto verificata nell'ottobre del 2012 ma molto prima di tale data, anzi addirittura prima dell'insediamento della nuova giunta. In particolare, non corrisponde al vero che la nuova Giunta comunale abbia deciso di istituire un posto di categoria D3 nell'ambito del servizio di polizia municipale. Tale posto risulta istituito, con attribuzione al ricorrente, sin dal febbraio 2010, come risulta dal regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi e dall'allegata pianta organica approvati con delibera del 25.02.2010. Ciò significa che al momento della revoca non era sopravvenuto alcun reale mutamento organizzativo che potesse giustificare la revoca dell'incarico. Inoltre, la motivazione posta a base delle delibera n. 311 del 16.10.2012, è assolutamente contraddittoria ed illogica e, quindi, solo apparente, considerato che, secondo quanto affermato espressamente nella delibera, le carenze di organico all'interno del corpo di polizia municipale erano relative, non già al comandante, ma un ufficiale, un sottufficiale e quattro agenti di polizia municipale (si rammenti che secondo il regolamento del 28.07.2011, il struttura del corpo è composta da un comandante, 2 ufficiali, 3 sottufficiali e 11 operatori di P.M). L'istituto del convenzionamento con altro ente, allora si sarebbe dovuto utilizzare, non per coprire il posto di comandante, già assegnato al [redacted] e dunque di fatto non interessato dalla carenza di organico, bensì per reperire un ufficiale, un sottufficiale o un agente di polizia municipale. Anzi, a ben vedere, la nomina di un comandante in servizio a tempo parziale, quale quella effettuata per il tramite del convenzionamento con altro ente, non è affatto funzionale a far fronte alle esigenze di carenza di organico, meglio soddisfatte da una figura che possa assicurare la propria presenza a tempo pieno. Nella delibera, sempre al fine di giustificare il ricorso al convenzionamento per ricoprire l'incarico di comandante, si fa riferimento alla istituzione di 1 posto di categoria D3. In realtà, come già rilevato, tale posto è stato istituito sin dal 2009

e nonostante ciò, l'incarico è stato da tale data sempre conferito al ricorrente, come d'altra parte consentito dall'art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000. Considerato, dunque, che nessun elemento di novità sotto il profilo dell'organizzazione del servizio di polizia municipale è stato introdotto nell'ottobre del 2012, non si comprende per quale fondata e plausibile ragione, il Comune abbia preferito affidare l'incarico di comandante della polizia municipale utilizzando l'istituto del convenzionamento con altro ente, con indubbio aggravio di costi, piuttosto che continuare ad avvalersi di un proprio dipendente, cui fino a quel momento l'incarico era stato legittimamente conferito ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000. A ciò deve aggiungersi che i testimoni **[redacted]** e **[redacted]**, hanno confermato che tanto il sindaco **[redacted]** quanto il consigliere comunale **[redacted]**, ancor prima che si celebrassero le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, avevano manifestato l'intenzione di rimuovere il ricorrente dal suo incarico di comandante della polizia municipale in caso di vittoria delle elezioni. In particolare **[redacted]** ha riferito: *"durante gli incontri per la preparazione delle liste, **[redacted]** e **[redacted]** e **[redacted]**, dicevano che una volta vinte le elezioni avrebbero rimosso dall'incarico il comandante della polizia municipale, ossia il ricorrente, e che avrebbero chiuso la società (FB Servizi) in cui lavoravano alcune persone, messe lì dal precedente sindaco. Anche per il ricorrente, si disse che doveva essere rimosso in quanto l'incarico gli era stato dato dal precedente sindaco".* Il testimone **[redacted]**, dopo aver confermato che anche dopo le elezioni del maggio 2011 il consigliere **[redacted]** aveva manifestato la volontà di rimuovere il ricorrente dall'incarico di comandante della polizia municipale, ha precisato: *"tanto posso dire in quanto ero presente alla cena, essendomi io occupato in prima persona della campagna elettorale in favore del mio partito e degli accordi elettorali con la lista poi risultata vincitrice. Proprio a me durante la cena il sig. **[redacted]**, seduto accanto a me, disse che tra i suoi obiettivi vi era quello di togliere al ricorrente l'incarico di comandante in quanto inaffidabile perché troppo amico dell'ex sindaco. Mi disse quindi che il ricorrente avrebbe potuto raccontare all'ex*

sindaco cosa succedeva in Comune. Dopo circa 10/15 giorni riferii questa cosa al ricorrente, in quanto ero contrario alla decisione assunta sia da un punto di vista umano sia per ragioni di opportunità politica". E' evidente, pertanto, anche alla luce di quanto affermato dai testimoni, che la decisione di revocare l'incarico al ricorrente non è stata affatto dettata da mutate esigenze organizzative ma solo dall'intento di ridurre il ruolo e le funzioni del [redacted] all'interno della polizia municipale e di emarginarlo, in quanto "vicino" all'ex sindaco e non gradito alla nuova classe politica. La revoca dell'incarico deve allora considerarsi ritorsiva e persecutoria. D'altro canto l'Amministrazione convenuta, ancor prima della revoca dell'incarico al ricorrente, ha consentito di esercitare le funzioni di responsabile della polizia municipale, funzioni spettanti al ricorrente, al sottufficiale [redacted] (doc. 21/1-21/6 fasc. ric.). L'intento di emarginare il ricorrente emerge anche dal mancato affidamento allo stesso dell'incarico di presidente della commissione esaminatrice del concorso indetto nell'estate del 2012, quando quindi il ricorrente era ancora il comandante della polizia municipale, per l'assunzione a tempo determinato di agenti di polizia municipale. Infatti, l'art. 9, lett. f) del regolamento comunale per l'istituzione e l'ordinamento del corpo di polizia municipale, adottato con delibera del 28.07.2011, individua tra le attribuzioni del comandante la partecipazione "alle commissioni dei concorsi relativi al personale della polizia municipale". Il ricorrente, dunque, quale comandante del corpo di polizia municipale, avrebbe dovuto necessariamente far parte della suddetta commissione e la decisione di estrometterlo è stata, con tutta evidenza, dettata dall'intento di mortificarlo e di emarginarlo.

Il ricorrente ha poi allegato di essere stato dapprima privato di ogni mansione e poi assegnato allo svolgimento di compiti dequalificanti. Anche tale assunto ha trovato piena conferma nell'istruttoria svolta. La testimone [redacted] collega del ricorrente, ha dichiarato: *"quando il ricorrente è rientrato al lavoro, non aveva una postazione di lavoro, in quanto disponeva solo di un piccolo tavolo all'interno della stanza del messo comunale. La situazione è rimasta così fino al trasferimento del messo comunale in altra sede, che non*

ricordo quando è avvenuto. E' vero che gli effetti personali del ricorrente sono stati depositati in uno scatolone come da foto che mi viene esibita (doc. 14/1 e 14/2 fasc. ric.)...preciso che il tavolino assegnato al ricorrente era quello vicino alla porta/finestra e privo di telefono. Oltre al tavolino e alla scrivania con il telefono, nella stanza c'era anche un'altra scrivania con il computer utilizzata sempre dal messo.... solo il ricorrente quando è rientrato in servizio non disponeva del telefono, nel senso che il telefono stava sulla scrivania del messo e non sul tavolino assegnato al ricorrente; il ricorrente poteva utilizzare il telefono del messo se non serviva al messo....quando è andato via il messo comunale, nella stanza è rimasto un armadio, un tavolo e un telefono. Il tavolino piccolo originariamente assegnato al ricorrente è stato spostato nel magazzino antibagno, come da foto 16/1, 16/2 e 16/3 del fascicolo del ricorrente che mi vengono esibite. Non ricordo se il ricorrente è rimasto nella stanza del messo o è andato nel frontoffice per qualche giorno, in quanto nella stanza non era presente tutto il necessario per poter lavorare. La stanza è stata sistemata in maniera graduale, nell'arco di qualche mese. Nel frontoffice c'era un telefono e un computer a disposizione di tutti. Nel frontoffice c'è quasi sempre stato anche un LSU, che si sistemava nell'unica postazione che c'era. Se il ricorrente stava nel frontoffice o stava in piedi o chiedeva al personale LSU di farlo sedere. Preciso che sia quando c'era il messo che dopo, la stanza in cui era il messo la usavamo anche io e l'agente [redacted]... la situazione è stata definitivamente sistemata dal comandante [redacted]....il ricorrente non ricopre alcun incarico di responsabilità ma svolge a seconda delle necessità tutte le attività relative al servizio di polizia municipale". La testimone [redacted], agente di polizia municipale presso il Comune di [redacted], ha confermato che dopo il trasferimento presso i nuovi uffici, al ricorrente non venne assegnata alcuna postazione di lavoro, precisando: "ricordo che i primi giorni dopo il rientro dalla malattia il ricorrente si sedeva alla reception in quanto non aveva una sua postazione. Preciso che tutti gli altri addetti della polizia municipale disponevano al momento del trasferimento presso i nuovi uffici, di una postazione ad eccezione di me e del ricorrente. Anche io quando avevo necessità mi appoggiavo alla

reception. Tale situazione è rimasta invariata fino alla metà di marzo del 2013".

Risulta, dunque, ampiamente comprovato che il ricorrente, per diversi mesi, sia rimasto privo di una postazione di lavoro, tale non potendosi definire una scrivania senza computer e telefono. Parimenti provato è che al ricorrente siano state attribuite mansioni dequalificanti, consistenti nel controllo sul territorio, nella vigilanza all'uscita delle scuole, vigilanza stradale e controllo del disco orario. Sul punto "va considerato che la riconduzione della disciplina del lavoro alle regole privatistiche del contratto e dell'autonomia privata individuale e collettiva, con conseguente devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario, non elimina la perdurante particolarità del datore di lavoro pubblico che, pur munito nella gestione degli strumenti tipici del rapporto di lavoro privato, per ciò che riguarda l'organizzazione del lavoro, resta pur sempre condizionato da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria generale. In questa ottica il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 sancisce il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto, o ad altre equivalenti. Sul concetto di equivalenza, nel settore privato, come è noto, è il giudice a valutare se determinate mansioni possono essere, in concreto, ritenute equivalenti, sulla base del bagaglio professionale necessario per svolgerle. La lettera del citato art. 52 sembra invece far proprio un concetto di equivalenza "formale", ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice. In quest'ottica, condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita, evidentemente ritenendosi che il riferimento all'aspetto, necessariamente soggettivo, del concetto di professionalità acquisita, mal si concili con le esigenze di certezza, di corrispondenza tra mansioni e posto in organico, alla stregua dello schematismo che ancora connota e caratterizza il rapporto di lavoro pubblico. Invero la equivalenza in senso formale sembra peraltro ribadita dalla norma contrattuale, dal momento che l'art. 3, comma 2 del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali che viene in applicazione nella specie, prevede che "Ai sensi

del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili, l'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro". Tuttavia, se si può condividere, in via teorica, il rilievo di cui al motivo di censura sulla equivalenza formale delle mansioni nel pubblico impiego, questo concetto non può essere ampliato ed estremizzato al punto da consentire sostanzialmente lo svuotamento pressoché totale della attività lavorativa" (cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 11835/2009). Come già rilevato il ricorrente è inquadrato nella categoria D. Secondo le declaratorie del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 31.3.99, appartengono alla categoria D, *"i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :*

Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;

Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;

Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;

Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Esemplificazione dei profili:

lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari.

lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.

lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche.

lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.

Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di : farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province”.

La categoria D si caratterizza, dunque, per l'esercizio di funzioni direttive, per l'espletamento di attività istruttoria e per la predisposizione di atti e documenti amministrativi.

L'art. 11 del regolamento comunale per l'istituzione e l'ordinamento del corpo di Polizia Municipale del 28.07.2011 (doc. 7 ric.) prevede: “l'istruttore direttivo, nell'ambito delle unità operative in cui opera, svolge principalmente i seguenti compiti:

- a) Coordinare e controllare l'esecuzione dei servizi interni ed esterni ed essere di supporto tecnico-operativo al personale subordinato, segnalando immediatamente al comandante eventuali problematiche o comportamenti tali da costituire infrazioni disciplinari e comportamenti meritevoli di riconoscimento;*
- b) Controllare il comportamento in servizio del personale subordinato, compreso l'uso della tipologia dell'uniforme da indossare per i diversi servizi, curando altresì che il risultato dei compiti corrisponda alle direttive ricevute;*
- c) Avanzare proposte e suggerire soluzioni per il miglioramento del servizio al Comandante;*

d) *Collaborare con livelli superiori per svolgere ricerche, studi e approfondimenti di leggi e regolamenti e loro interpretazioni per garantire omogeneità di interventi*".

In base al successivo articolo 14, *"gli istruttori di vigilanza della polizia municipale espletano tutte le mansioni inerenti le funzioni d'istituto. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono dotati per la esecuzione degli interventi"*.

Ebbene, dopo la revoca dell'incarico di comandante della polizia municipale al ricorrente non è stata affidata alcuna delle attività e delle funzioni demandate all'istruttore direttivo-specialista di vigilanza, come sopra enucleate. Sia dalle dichiarazioni dei testimoni che dagli ordini di servizio prodotti dal ricorrente (doc. 46 ric.), risulta che al [REDACTED] sono stati assegnati solo compiti prettamente esecutivi, rientranti nelle competenze di un agente di polizia municipale/istruttore di vigilanza, quali l'accertamento delle residenze, il controllo dei dischi orari, il controllo dei parcheggi riservati agli invalidi, i posti di blocco per accertamenti relativi ad infrazioni del codice della strada, la vigilanza in strade, giardini e parchi ed il servizio di controllo degli ambulanti. Al ricorrente non è mai stata attribuita la responsabilità di uno specifico servizio o nucleo di polizia municipale, come risulta dalla stampa del sito internet del Comune di [REDACTED], in cui il [REDACTED] figura nell'organico d'ufficio insieme agli agenti di polizia municipale, mentre gli incarichi di responsabile di nucleo o di procedimento risultano attribuiti ad altri dipendenti con inquadramento nella categoria C e qualifica di sottufficiali ([REDACTED] e [REDACTED]). Anche le indicazioni contenute sul sito del Comune, confermano, dunque, che al ricorrente sono stati affidati solo compiti tipici dell'agente di polizia municipale, senza alcun affidamento della responsabilità di un nucleo, un servizio, un ufficio o un procedimento, senza alcuna funzione di controllo di personale subordinato e senza alcun potere di adozione di atti e provvedimenti amministrativi. La circostanza riferita da alcuni testimoni, secondo la quale il ricorrente si occupava della predisposizione degli ordini di servizio giornalieri, non muta la sostanza delle cose, in quanto tali ordini di servizio non

hanno rilevanza alcuna nella gestione ed organizzazione del servizio, prevedendo il regolamento del servizio di polizia municipale unicamente la predisposizione di ordini di servizio settimanali. Quanto, invece, all'attribuzione dell'incarico di responsabile della viabilità, deve rilevarsi che non vi è alcuna prova documentale né dell'attribuzione dell'incarico né delle attività che il ricorrente avrebbe svolto nell'espletamento di tale incarico. Non viene, peraltro, neppure specificato nella memoria difensiva di costituzione in cosa consistesse l'attività di responsabile della viabilità. Non c'è, inoltre, alcuna prova documentale che al ricorrente sia stato assegnato l'incarico delegato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni [redacted]. In ogni caso, l'attività in questione non rientra tra i compiti di un istruttore direttivo-specialista di vigilanza, trattandosi di ispezioni da effettuare due volte all'anno presso 3 istituti e/o comunità familiari, con verbalizzazione delle attività compiute ed indicazione dei nominativi dei minori ricoverati e delle ragioni del ricovero. Infine, in merito agli accertamenti presso la Camera di Commercio che sarebbero stati affidati al ricorrente, deve osservarsi come non sia stato chiarito in cosa si sostanziasse tale attività, con la conseguenza che anche per essa non può affatto dirsi che sia riconducibile al profilo di inquadramento del ricorrente.

In definitiva, alla luce delle puntuali dichiarazioni dei testimoni e della documentazione prodotta, non può esservi alcun dubbio sul fatto che al ricorrente siano state attribuite mansioni dequalificanti in quanto non corrispondenti al profilo di inquadramento.

L'accertato demansionamento comporta la condanna della parte resistente ad attribuire al ricorrente mansioni riconducibili alla categoria di appartenenza (istruttore direttivo-categoria D), ossia mansioni di sostituzione e/o collaborazione con il comandante, oppure mansioni che comportino la responsabilità di uno specifico servizio, con assegnazione di compiti istruttori e di predisposizione di atti e provvedimenti amministrativi. Infatti, *“in tema di demansionamento illegittimo, ove venga accertata l'esistenza di un comportamento contrario all'art. 2103 cod. civ., il giudice di merito, oltre a sanzionare l'inadempimento dell'obbligo contrattualmente assunto dal datore di*

lavoro con la condanna al risarcimento del danno, può emanare una pronuncia di adempimento in forma specifica, di contenuto soddisfacente dell'interesse leso, intesa a condannare il datore di lavoro a rimuovere gli effetti che derivano dal provvedimento di assegnazione delle mansioni inferiori, affidando al lavoratore l'originario incarico, ovvero un altro di contenuto equivalente. L'obbligo del datore di lavoro è derogabile solo nel caso in cui provi l'impossibilità di ricollocare il lavoratore nelle mansioni precedentemente occupate, o in altre equivalenti, per inesistenza in azienda di tali ultime mansioni o di mansioni ad esse equivalenti" (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 16012 del 11.07.2014).

Quanto ai profili risarcitori, occorre rilevare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, *"in caso di accertato demansionamento del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla quantità e qualità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto"* (cfr. ex plurimis, Cass. civ. sez. lav. sent. n. 4652/09; cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 19778/2014). *"In caso di demansionamento è configurabile a carico del lavoratore un danno, costituito da un impoverimento delle sue capacità per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità lavorando, sicché per la liquidazione del danno è ammissibile, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione"* (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 12253/2015).

Nel caso di specie, la lunga esperienza maturata dal ricorrente nel corpo di polizia municipale, la rilevanza e l'importanza dell'incarico ricoperto prima della dequalificazione professionale, la prevedibile risonanza che la vicenda deve avere avuto nell'ambito di un Comune di piccole dimensioni, la palese finalità

persecutoria dell'attuato demansionamento e la durata dello stesso, portano a ritenere pienamente provato il danno da dequalificazione professionale. Tale danno può essere liquidato in via equitativa nella misura del 25% della retribuzione percepita dal ricorrente dal 1.12.2012 (data di revoca dell'incarico di comandante della polizia municipale) al 09.12.2013 (data di deposito del ricorso). L'importo della retribuzione da assumere come parametro di quantificazione del danno, è quello risultante dalle buste paga prodotte dal ricorrente sotto la voce "retribuzione mensile", ossia € 2.195,33. La somma complessivamente spettante alla ricorrente è pertanto di € 6.585,96 (€ 548,83 X 12). Ne consegue, dunque, che la parte resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da dequalificazione professionale, di € 6.585,96. Venendo in considerazione un'ipotesi di responsabilità contrattuale, sulla somma così determinata sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della notifica del ricorso introduttivo (23.12.2013) al saldo, essendo questo il primo atto con cui la parte resistente è stata costituita in mora (Cass. civ., sent. n. 9338/09).

Il ricorrente ha, inoltre, diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, avendo il ctu accertato la sussistenza di "*un disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso, cronico*", che trova la sua causa diretta in noxae patologiche presenti nell'ambiente lavorativo e, in particolare, nel mutamento di mansioni avvenuto nel dicembre 2012. Il ctu ha quindi affermato che l'incidenza della patologia sulla integrità psico-fisica è valutabile in misura pari al 15% e che il periodo di inabilità temporanea parziale nella misura del 50% è di 180 giorni.

Ai fini della liquidazione dei danni, deve considerarsi che, secondo l'indirizzo recentemente espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva (Cass. S.U. sent. n. 26972/08). In sostanza, sia il danno esistenziale che il danno morale soggettivo, non sono autonome sottocategorie di danno non patrimoniale ma costituiscono componenti del danno biologico nel suo aspetto dinamico, che vanno risarcite attraverso una personalizzazione del danno

biologico. Il danno biologico ha, quindi, portata tendenzialmente omnicomprensiva e tale da escludere la configurabilità in via autonoma del danno esistenziale e di quello morale. Di tale carattere omnicomprensivo tengono conto le Tabelle del Tribunale di Milano 2013, alle quali dunque occorre far riferimento ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale. Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato il seguente condivisibile orientamento: *"le 'tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica' predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione, con la conseguenza che risulta incongrua la motivazione della sentenza di merito che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si giungerebbe mediante l'applicazione dei parametri recati dall'anzidette 'tabelle' milanesi. Ove, peraltro, si tratti di dover risarcire anche i c.d. 'aspetti relazionali' propri del danno non patrimoniale, il giudice è tenuto a verificare se i parametri delle tabelle in concreto applicate tengano conto (come accade per le citate 'tabelle' di Milano) pure del c.d. 'danno esistenziale', ossia dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedere alla c.d. 'personalizzazione', riconsiderando i parametri anzidetti in ragione anche di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l'integrità del ristoro spettante al danneggiato"* (Cass. civ., sez. 3, sent. n. 14402/11).

Alla liquidazione del danno non patrimoniale in favore del ricorrente, deve, quindi, procedersi facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano 2013, senza procedere ad alcun aumento per la personalizzazione, non essendovi prova della sussistenza di ulteriori pregiudizi di carattere non patrimoniale. Ebbene, facendo applicazione delle suddette tabelle, per il periodo di inabilità temporanea può essere liquidata la somma di € 8.640,00, considerando il valore

minimo di € 96,00 per ciascun giorno di inabilità. Per il danno non patrimoniale può essere liquidata, sempre in base alle medesime tabelle e tenuto conto dell'età del ricorrente (47 anni) al momento della stabilizzazione dei postumi, la somma di € 40.520,00. La detta somma è comprensiva della rivalutazione monetaria in quanto liquidata secondo tabelle aggiornate. Sulla stessa, pertanto, decorrono gli interessi legali secondo un indice medio pari al 1,05%, dalla data di notifica del ricorso alla data della presente sentenza, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo (Cass. civ., sent. n. 18028/10).

La parte resistente deve essere condannata, dunque, a pagare al ricorrente la somma di € 49.160,00, a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come sopra specificato.

Il ricorrente ha altresì diritto al pagamento a titolo di danno patrimoniale, della somma di € 95,80, pari alle spese mediche sostenute a causa della patologia contratta, documentate dalle ricevute e dagli scontrini fiscali. Il resistente va, dunque, condannato al pagamento della somma di € 95,80, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 23.12.2013 al saldo.

Non possono, invece, trovare accoglimento le ulteriori domande di condanna proposte dal ricorrente. Per quanto riguarda le trattenute sulla retribuzione dovute all'assenza per malattia, deve rilevarsi che non essendoci la certificazione medica contenente la diagnosi, non è possibile attribuire con certezza l'assenza del ricorrente alla malattia contratta a causa delle condizioni lavorative e, quindi, ad un illecito del Comune. Quanto alla perdita della retribuzione per la mancata concessione da parte del resistente del nulla osta a prestare servizio anche presso altro comune, deve evidenziarsi che non vi è un obbligo ma solo la facoltà in capo al datore di lavoro di concedere il nulla osta, sicché la mancata concessione dello stesso non può essere fonte di responsabilità risarcitoria per il Comune.

Il ricorso va, dunque, accolto nei termini sopra precisati.

Le spese di lite, ivi comprese quelle sostenute dal ricorrente per le consulenze di parte, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo. Ai fini della liquidazione si fa applicazione dei valori di liquidazione previsti dal D.M. 55/14 per lo scaglione da euro 52.000,00 a

euro 260.000,00 (€ 4.536,00 per la fase di studio, € 1.620,00 per la fase introduttiva, € 2.550,00 per la fase istruttoria e € 4.050,00 per la fase decisionale).
Le spese di ctu sono poste in via definitiva a carico della parte resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED]

[REDACTED] nei confronti del Comune di [REDACTED], così provvede:

accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il Comune di [REDACTED] ad attribuire al ricorrente mansioni riconducibili alla categoria di appartenenza (istruttore direttivo-categoria D), vicarie e/o di collaborazione con il comandante ovvero comportanti la responsabilità di uno specifico servizio;

condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da dequalificazione professionale, di € 6.585,96, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dal 23.12.2013 al saldo;

condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di € 95,80, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 23.12.2013 al saldo;

condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, di € 49.160,00, oltre interessi secondo un indice medio pari al 1,05 % dal 01.12.2012 alla data della presente sentenza, nonché ulteriori interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo;

condanna la parte resistente al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 14.567,00, di cui € 1.811,00 per spese (ivi comprese quelle per consulenza di parte) e € 12.756,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa se dovuti come per legge;

pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di ctu.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Chieti, 29.09.2016

Il giudice del lavoro

dott.ssa Ilaria Prozzo